

Deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2016, n. 19-4104

**Dipendente: Sig. Fabrizio Bunino, autorizzazione ad assumere incarico di Consulenza tecnica a favore del Comune di Cantalupa (TO), ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.**

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con nota prot. 8115/A1001B del 13 Settembre 2016, il Sig. Fabrizio Bunino, funzionario assegnato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere un incarico di consulenza tecnica relativa alla "comunicazione degli elenchi all'anagrafe tributaria; all'aggiornamento banche dati nazionali e regionali – lavori pubblici; nonché all'archiviazione delle pratiche edilizie", a favore del Comune di Cantalupa (TO), con un impegno massimo mensile di 12 ore, per la durata di 1 anno a partire dalla data del presente provvedimento.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, ed è stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, e che per il caso di specie, il limite massimo è di 4 incarichi;

precisato che al funzionario sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno, nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. d) della L.R. n. 10/1989;

visto che con nota prot. 41278/A18000 del 28 Settembre 2016, il Direttore Luigi Robino dal quale il Sig. Fabrizio Bunino dipende, ha dichiarato che nulla osta all'assunzione dell'incarico svolto dal suddetto dipendente;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;  
visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;  
vista la D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

il dipendente Sig. Fabrizio Bunino, funzionario regionale assegnato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Agricoltura, è autorizzato ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, a svolgere l'incarico di consulenza tecnica, a favore del Comune di Cantalupa (TO), con un impegno massimo mensile di 12 ore, per la durata di 1 anno a partire dalla data del presente provvedimento.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)